



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

Ordinanza n. 83 del 27/04/2020

Oggetto: Misure applicative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Lerici.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è dichiarato, per il periodo di 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", abrogato e vigente per il solo art. 3, comma 6 bis e art. 4;

VISTA la dichiarazione della Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusibilità e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 3 comma 2 che dispone: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1";

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19" che all'art. 1 dispone che "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020.

VISTO CONSIDERATO il DPCM 10 aprile 2020 che introduce all'art. 1 misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; all'art. 2 misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali; all'art. 3 misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

Comune di Lerici

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) p.iva 00214710113

www.comune.lerici.sp.it

P.E.C. comunedilerici@postecert.it



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

all'art. 4 disposizioni in materia di ingresso in Italia; all'art. 5 disposizioni per il transito e soggiorni di breve durata in Italia; all'art. 6 disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; all'art. 7 disposizioni per l'esecuzione e il monitoraggio delle misure; all'art. 8 disposizioni finali;

VISTO l'art. 8 (disposizioni finali) che recita che le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

VISTO il medesimo art. 8 del DPCM 10 aprile 2020 che dispone che dalla data del 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza n.22 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Liguria che detta "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020".

VISTO e CONSIDERATO che le emanande misure non sono in contrasto con le misure statali né eccedono i limiti di oggetto di cui al succitato art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, stante che hanno lo scopo di rendere effettive, con riguardo alle peculiarità del territorio del Comune di Lerici, le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020 finalizzate ad impedire spostamenti e assembramenti con lo scopo di tutelare il bene della salute pubblica e anche l'ordine pubblico nella vigenza dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, andando unicamente ad integrare sul piano operativo le disposizioni dell'Ordinanza 22/2020 del Presidente della Giunta della Regione Liguria;

RICHIAMATE le disposizioni del DPCM 10 APRILE 2020 vigenti dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020;

VISTA e RICHIAMATA l'Ordinanza n.22 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Liguria

AVUTO riguardo alle peculiarità del territorio del Comune di Lerici (a vocazione turistica), sia in termini di numero di presenze di persone fisiche, tra le quali storicamente in percentuale non esigua provenienti o con contatti con i territori di maggior diffusione del

Comune di Lerici

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) p.iva 00214710113

www.comune.lerici.sp.it

P.E.C. comunedilerici@postecert.it



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

contagio da virus COVID-19, quali indicati dalle Autorità mediche e dai provvedimenti dello stesso Signor Presidente del Consiglio dei Ministri (in particolare Piemonte, Lombardia e Emilia), sia per la particolare destinazione naturale del territorio all'attività del passeggio (attività motoria) o di permanenza all'aperto dovuta alla fruibilità di spiagge, alla passeggiata sul mare e ai favorevoli fattori climatici.

RITENUTE sussistenti le condizioni di urgenza che giustificano l'emissione della presente ordinanza alla luce del disposto del DPCM 10 aprile 2020 in merito alla permanenza, alla data del 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, delle condizioni per applicare le misure urgenti di contenimento dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, che permangono le condizioni che hanno motivato l'emissione delle ordinanze n.68 del 3 aprile 2020, n.70 del 7 aprile 2020 e n.76 del 13 aprile 2020, al fine di prevenire situazioni di assembramento fortemente prevedibili anche entro il 3 maggio 2020 per le ragioni di cui sopra e in virtù dell'esperienza locale che, stante anche le favorevoli condizioni climatiche, vede riversarsi sul fronte mare, sugli arenili e sui percorsi collinari, un gran numero di persone.

TENUTO CONTO che le ristrette dimensioni degli spazi fruibili rendono complicato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalle disposizioni di cui ai DPCM richiamati;

RITENUTO che anche dalle diffuse notizie di cronaca è prevedibile il rischio di violazioni agli obblighi di spostamento imposti dalle norme succitate accertabili nel Comune di Lerici stante la natura turistica del territorio del Comune di Lerici e la storica presenza di abitazioni di vacanza (c.d. seconde case).

RITENUTO opportuno pertanto (in applicazione del principio di precauzione, vista anche la vicinanza territoriale ai luoghi del ritenuto esteso contagio) ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla violazione di precetti che anticipano la tutela del bene salute pubblica fino a imporre il divieto generalizzato di spostamento.

VISTE le ordinanze del Sindaco n. 68 del 3 aprile 2020, n.70 del 7 aprile 2020 e n. 76 del 13 aprile 2020;

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed

Comune di Lerici

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) p.iva 00214710113

www.comune.lerici.sp.it

P.E.C. comunedilerici@postecert.it



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

integrazioni;

- le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dalle Istituzioni dello Stato ;
- i poteri conferiti dallo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, entro il territorio del Comune di Lerici e con effetto dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 compreso, a integrazione delle disposizioni, attuative del D.L.25 marzo 2020, dettate dal DPCM 10 aprile 2020 e delle norme attuative per il territorio della regione Liguria dettate dall'Ordinanza n.22 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Liguria;

1) in attuazione dell'Ordinanza n. 22 del 26 aprile 2020 del Presidente della Regione Liguria, le attività motorie e all'aria aperta e le passeggiate all'aria aperta sono consentite secondo la disciplina indicata ai punti 5 e 6 della stessa Ordinanza n. 22 del 26 aprile 2020 che ne prevede l'esercizio dalle ore 06,00 alle ore 22,00;

2) le passeggiate all'aria aperta di cui al punto 1 che precede sono consentite all'interno del territorio del Comune senza limiti con le seguenti eccezioni:

a) non è consentito ai residenti o dimoranti nelle frazioni diverse da Lerici capoluogo e San Terenzo percorrere il lungomare Lerici – San Terenzo;

b) non è consentito nel passeggiare percorrere i centri abitati diversi da quello di residenza o di abitazione;

3) dalla data del 27 aprile 2020, con l'entrata in vigore dell'ordinanza 22/2020 del Presidente della Regione Liguria, le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 76 del 13 aprile 2020 del Sindaco di Lerici sono parzialmente abrogate, e sono sostituite da quelle del DPCM 10 aprile 2020 e da quelle dell'Ordinanza n. 22/2020 del Presidente della Regione applicative del citato DPCM, restando in vigore unicamente le seguenti prescrizioni:

a) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre, è vietato ogni spostamento dalla abitazione in cui si trovano, con obbligo di limitare al massimo i contatti sociali e di contattare telefonicamente il medico curante;

b) è fatto divieto di accedere agli arenili in Località Baia Blu, Frazione di San Terenzo,

Comune di Lerici

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) p.iva 00214710113

www.comune.lerici.sp.it

P.E.C. comunedilerici@postecert.it



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

Località Venere Azzurra, Località Lido di Lerici, in Lerici Capoluogo e Località Fiascherino e Frazione di Tellaro;

c) sono sospesi i servizi tutti di traghettamento funzionali alle catenarie operative nella rada di Lerici se non in funzione delle attività ammesse dall'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria;

d) ai gestori di supermercati, discount e comunque di medie e grandi strutture commerciali di vendita al minuto, compresi tutti gli esercizi commerciali che non siano a conduzione diretta del gestore, di fornire agli avventori idonei dispositivi volti a ridurre il contagio, in particolare guanti monouso da riconsegnare all'interno di contenitore per rifiuti dedicato, posto all'uscita dell'esercizio commerciale. Gli stessi gestori sono tenuti a fornire agli avventori che ne siano privi mascherine monouso al momento dell'accesso al supermercato. Anche detto materiale dovrà essere riconsegnato all'interno di contenitore per rifiuti dedicato, posto all'uscita dell'esercizio commerciale;

e) è fatto obbligo ai gestori di servizi commerciali che gestiscono direttamente l'attività commerciale: a) di indossare idonei guanti e mascherina chirurgica; b) di servire gli avventori ai quali deve essere impedito di toccare direttamente le confezioni in vendita e gli arredi;

f) tutti gli esercizi commerciali devono dotare il personale di mascherine e guanti ed esporre bene in vista copia dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;

g) agli ingressi degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di qualsivoglia prodotto deve essere affisso l'avviso che all'interno dei locali di vendita deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, che i clienti devono rispettare le disposizioni per l'ingresso dilazionato e che è vietato sostare all'interno dei locali per un tempo superiore a quello strettamente necessario all'acquisto dei beni.

h) la chiusura al pubblico degli uffici comunali, esclusa per i servizi essenziali fruibili previo appuntamento o per casi di assoluta urgenza o mediante utilizzo dei contatti telefonici diffusi tramite il sito istituzionale e altre forme di comunicazione sul territorio;

i) ai titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (appartamenti ad uso turistico compresi) presenti sul territorio comunale, nelle ipotesi in cui è ancora ammesso ospitare clienti, di trasmettere al Sindaco tramite il Comando di Polizia Municipale la

Comune di Lerici

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) p.iva 00214710113

www.comune.lerici.sp.it

P.E.C. comunedilerici@postecert.it



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

comunicazione contenente il nome, cognome e luogo di provenienza e residenza, data di arrivo e di partenza, dell'ospite presente nella propria struttura;

l) chiunque, a prescindere dalla data di arrivo, abiti sul territorio del Comune di Lerici senza essere residente, sia in abitazione di proprietà, sia come ospite, a qualsiasi titolo, di familiari o di terzi, di comunicare la propria presenza indicando il giorno di arrivo e il giorno di uscita e di rientro in caso di spostamento fuori provincia, comunicando le generalità e il contatto telefonico al Comune di Lerici alla mail sonoalerici@gmail.com o in caso di indisponibilità di indirizzo mail al numero telefonico 0187960301 e porsi in quarantena fiduciaria per almeno 14 giorni;

m) che la Polizia Municipale operi, anche presso le abitazioni private, il controllo diretto ad accertare la presenza di persone non residenti o non abitualmente dimoranti sul territorio del Comune di Lerici al fine di accertare sia eventuali violazioni alle norme in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, sia al fine di accertare se sussistano le condizioni (per tutte la presenza continuativa sul territorio da un periodo superiore a giorni 14) per l'eventuale assunzione di ordinanza di sorveglianza domiciliare attiva, istitutiva di un periodo di giorni 14 di quarantena finalizzata a evitare il verificarsi di situazioni di pericolo di trasporto e trasmissione del virus, il cui verificarsi le norme violate intendono impedire.

n) la sospensione dei mercati settimanali anche per i prodotti alimentari;

DISPONE

4) il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati per spostarsi al fine di raggiungere i luoghi dove svolgere le attività ammesse ai punti 5 e 6 dell'Ordinanza 22/2020 del Presidente della Regione. Fatto salvo si tratti di raggiungere il ricovero di cavalli;

5) il divieto di formare crocchi e di utilizzare sedute nel corso delle attività di cui al punto che precede;

6) sul lungomare Lerici – San Terenzo le passeggiate all'aria aperta di cui al punto 6. dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 22/2020 e in deroga all'Ordinanza stessa, possono essere svolte solo in maniera individuale rispettando in ogni caso la distanza interpersonale di almeno 1 metro anche tra residenti nella stessa abitazione;

Comune di Lerici

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) p.iva 00214710113

www.comune.lerici.sp.it

P.E.C. comunedilerici@postecert.it



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

- 7) che i pedoni nello spostarsi su vie o strade dotate di marciapiedi sui due lati, utilizzino sempre il marciapiede di destra rispetto al senso di marcia;
- 8) che percorrendo l'unico marciapiede disponibile tengano rigorosamente la destra e curando di rendere agevole il passaggio di chi si incontra;
- 9) che percorrendo tratti regolamentati per consentire il rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro previste dalla vigente normativa, si rispetti la segnaletica disposta utilizzando sempre tra i due spazi quello alla destra rispetto al senso di marcia oppure i sensi unici pedonali disposti nelle vie meno ampie;
- 10) a decorrere dal 29 aprile dispone l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'esterno, mascherina che nell'esercizio di attività sportiva dovrà essere nella disponibilità della persona anche se non indossata;
- 11) la gestione dei cani tra le ore 22,00 e le ore 06,00 deve avvenire entro e non oltre 200 metri dalla abitazione;
- 12) sono ammesse le visite ai cimiteri secondo le norme in materia di distanziamento sociale.

AUTORIZZA

- le farmacie a prestare servizio a battenti chiusi;
- i ristoranti o cucine delle strutture ricettive a servire la cena agli ospiti delle camere nei casi di ospitalità ammessi dalle norme in materia di contenimento dei rischi sanitari da COVID-19;

a far data dall'efficacia della presente ordinanza sono abrogate le ordinanze n.68 del 3 aprile 2020 e la n. 70 del 7 aprile 2020 e n. 76 del 13 aprile 2020.

La presente ordinanza ha efficacia da tutto il 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 compreso.

DISPONE

La pubblicazione a mezzo dell'Albo Pretorio del Comune di Lerici;

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lerici ed è trasmesso in copia a:

- Al Signor Prefetto della Spezia;
- Alla Stazione Carabinieri di Lerici;

Comune di Lerici

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) p.iva 00214710113

www.comune.lerici.sp.it

P.E.C. comunedilerici@postecert.it



Città di Lerici
Provincia della Spezia
Il Sindaco

- Al Signor Questore della Spezia;
- Al Comando Polizia Locale;
- A ALISA.
- Agli amministratori dei condomini nel Comune di Lerici;

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale di Genova entro sessanta giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio anche attraverso delegato.

Dalla Residenza Municipale,

Lerici, 27 aprile 2020

IL SINDACO

Leonardo Paoletti

(documento firmato digitalmente)